

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1131

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECCONI, BARONI, DALL'OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO,
GRILLO, LOREFICE, MANTERO**

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

Presentata il 3 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica, finanziaria e sociale ha ulteriormente aggravato le condizioni delle persone che vivono in povertà e ampliato le condizioni di esclusione sociale, questo è esplicitato anche negli annuali di associazioni e istituzioni come la Caritas italiana, la Fondazione Zancan e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'ISTAT dichiara che le persone senza fissa dimora, sono un numero che varia tra i 40.000 e 50.000.

Tale cifra però potrebbe essere sotto-stimata in quanto si basa sulla rilevazione di quanti si sono avvalsi dei servizi di mensa e hanno dormito nelle strutture di accoglienza e non comprende quanti, pur non avendo una dimora, sono ospiti presso situazioni che sfuggono ad una rilevazione.

In ogni caso il numero di persone vivono in condizioni di povertà e di emarginazione estrema è rilevante e certo non può e non deve essere ignorato.

Le persone senza fissa dimora non solo vivono situazioni di degrado nelle condizioni di vita o soffrono la mancanza d'alloggio, ma spesso sono « invisibili » dal punto di vista sociale e istituzionale, relegati ad un sostegno caritativo.

Tra l'altro le persone senza fissa dimora non possiedono il requisito della residenza anagrafica e del domicilio e questo rappresenta una barriera e un ulteriore forma di esclusione nell'accesso al servizio sanitario pubblico.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario nazionale (SSN) detta la residenza come criterio di collegamento tra utente e azienda sanita-

ria locale (ASL) come previsto dall'articolo 19, terzo comma, della citata legge.

Alla persona sprovvista di residenza, come nel caso delle persone senza fissa dimora, è precluso l'esercizio del diritto alla salute, poiché l'articolo citato stabilisce che per accedere alle prestazioni del SSN si deve essere iscritti presso l'ASL nel cui territorio il cittadino ha il suo domicilio.

Questo comporta, tra l'altro, che le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte al SSN, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di base. In questo caso l'assistenza di base è garantita solo dagli ambulatori gestiti da medici volontari e l'assistenza ospedaliera si limita alle situazioni di emergenza in regime di pronto soccorso.

Si evidenzia in tutta la sua virulenza sociale l'esclusione dal diritto alla salute

con particolare riguardo alla prevenzione che è o dovrebbe essere l'asse portante del Servizio sanitario nazionale, abbiamo di fronte un vuoto di tutela che si pone in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e, come detto in precedenza, con i principi base della stessa legge n. 833 del 1978, tenuto conto che l'assistenza sanitaria deve essere garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali.

Per i motivi sopra esposti si propone la modifica della legge n. 833 del 1978 che rappresenta un atto di civiltà e di solidarietà nei confronti di persone che vivono una vita al limite e già di per se stessa di grande emarginazione ma ai quali devono in ogni caso essere garantiti diritti costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto di iscriversi nei suddetti elenchi relativi al comune in cui si trovano ».

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

€ 1,00



17PDL0010220